

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, CASTELFRANCO EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO E SAN CESARIO SUL PANARO E L'UNIONE DEL SORBARA, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE (ART. 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a )**

L'anno duemilaventitré il giorno uno del mese di febbraio,

**TRA**

Il Comune di Bastiglia (Mo), in persona del Sindaco Francesca Silvestri, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Bastiglia, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 18 del 21/12/2022, esecutiva

Il Comune di Bomporto (Mo), in persona del Sindaco Tania Meschiari, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Bomporto, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 42 del 16,12,2022 esecutiva

Il Comune di Castelfranco Emilia (Mo), in persona del Sindaco Giovanni Gargano, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelfranco Emilia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 100 del 22/12/2022, esecutiva

Il Comune di Nonantola (Mo), in persona del Sindaco Federica Nannetti, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Nonantola, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 57 del 22/12/2022, esecutiva

Il Comune di Ravarino (Mo), in persona del Sindaco Maurizia Rebecchi, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Ravarino, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 42 del 20/12/2022, esecutiva

Il Comune di S. Cesario sul Panaro (MO) in persona del Sindaco Francesco Zuffi, domiciliato per la sua carica presso il Comune di S. Cesario sul Panaro, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 101 del 22/12/2022, esecutiva

**E**

L'Unione Comuni del Sorbara (Mo), in persona del Presidente Francesco Zuffi, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Comuni del Sorbara, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 31 del 28/12/2022, esecutiva

## PREMESSO

- che i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino con atti approvati dai rispettivi consigli comunali in data 15/5/2000, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 26 della L. 142/90, ora art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Comuni del Sorbara";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 17/5/2000;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 17/6/2000;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 19/6/2000;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con deliberazioni:
  - del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 8 del 19.01.09,
  - del Consiglio Comunale di Bomporto n.6 del 23.01.09,
  - del Consiglio Comunale di Nonantola n.3 del 15.01.09,
  - del Consiglio Comunale di Ravarino n.4 del 14.01.09,
  - del Consiglio dell'Unione n.3 del 07/02/2009esecutive ai sensi di legge, è stato approvato l'allargamento dell'Unione comuni del Sorbara al comune di Nonantola e sono stati approvati Statuto ed atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 23.04.09 e che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione il 08.05.2009 con Rep. n. 174.
- che i Comuni aderenti all'Unione Comuni del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino) hanno approvato il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni inerenti il sistema informatico associato, con:
  - Delibera di Consiglio comunale di Bastiglia n. 63 del 28.09.09;
  - Delibera di Consiglio comunale di Bomporto n. 69 del 02.10.09;
  - Delibera di Consiglio comunale di Nonantola n.103 del 01.10.09;
  - Delibera di Consiglio comunale di Ravarino n. 56 del 28.09.09
  - e con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 26 del 05.10.09

- che con le seguenti deliberazioni, tutte ad oggetto “Legge Regionale 21/2012: adeguamento dell’Unione Comuni del Sorbara all’ambito territoriale ottimale. Approvazione Statuto e Atto Costitutivo” è stato approvato l’allargamento dell’Unione comuni del Sorbara ai comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 28/06/2016;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Bomporto n.28 del 27/06/2016;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n.57 del 29/06/2016;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n.57 del 28/06/2016;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n.28 del 27/06/2016;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro n.31 del 27/06/2016;
  - deliberazione del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n.10 del 30/06/2016;
  
- Che i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro hanno approvato il trasferimento all’Unione medesima della funzione Controllo di gestione con:
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 18 del 21/12/2022;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Bomporto n. 42 del 16/12/2022;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n. 100 del 22/12/2022;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n. 57 del 22/12/2022;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n. 42 del 20/12/2022;
  - deliberazione del Consiglio Comunale di S.Cesario sul Panaro n. 101 del 22/12/2022;

recepite dall’Unione con Deliberazione del Consiglio n. 31 del 28/12/2022

## **TUTTO CIO’ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni del Sorbara, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata della funzione CONTROLLO DI GESTIONE (artt. 147, 196, 197 e 198 del D.lgs.267/2000 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a).

La gestione associata prevede l'istituzione di un servizio strategico e propedeutico al conferimento delle funzioni e al monitoraggio dell'andamento delle risorse e dell'output. Il servizio associato deve analizzare e valutare decisioni, procedure e azioni idonee a migliorare i risultati e la coerenza dei comportamenti organizzativi con gli obiettivi utili a soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

2. Il Controllo di gestione Associato (C.d.g.A.) si intende in particolare come il sistema operativo e informativo finalizzato ad indirizzare le attività ed i comportamenti organizzativi verso gli obiettivi prestabiliti e ad ottimizzare la gestione economica attraverso la verifica periodica e infrannuale:

- a) delle modalità di acquisizione e utilizzo delle risorse;
- b) dei risultati effettivamente conseguiti;
- c) dei livelli di funzionalità di ciascun servizio e di ciascun ente nel suo complesso.

3. Le finalità perseguite attraverso la gestione associata del Controllo di gestione sono nello specifico:

- a) supportare il processo decisionale degli organi di governo;
- b) realizzare economie di scala nella gestione dei servizi;
- c) razionalizzare i processi amministrativi e di gestione;
- d) consentire il raffronto sistematico (benchmarking) delle prassi amministrative nell'ambito dell'Unione ai fini del miglioramento e della razionalizzazione nell'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

4. Il Controllo di gestione è lo strumento teso ad assicurare una migliore e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali e delle risorse pubbliche ed ha i principali *stakeholder* nei responsabili dei servizi, negli organi di governo politico-amministrativo e nei cittadini.

5. Le risultanze del controllo sono pubblicate secondo i termini di legge nelle relative sezioni dell'Amministrazione trasparente.

6. Il Consiglio dell'Unione, provvede ad adottare specifico regolamento o previsione delle relative attività all'interno di altri regolamenti attinenti es. Regolamento Controlli interni, Regolamento

Contabilità, Regolamento Performance etc... Il regolamento o la previsione adottati disciplinano le diverse modalità di controllo previste dal testo unico degli enti locali, con particolare riferimento al controllo di gestione nei confronti dei Comuni e dell'Unione stessa.

7. Il controllo di gestione comprende di norma le attività sotto elencate che saranno definite con le modalità indicate al successivo articolo 2 comma 3:

a. Creazione di un modello di Referto del controllo di gestione per i Comuni aderenti che lo predispongono, uniformandone la rilevazione e supportando agli stessi nella predisposizione e redazione;

b. Definizione di uno schema e di procedure di base omogenee fra Unione del Sorbara ed i Comuni dell'Unione per il ciclo della programmazione e gestione della performance (comprensivo di un sistema unico di definizione degli obiettivi ai fini della redazione del DUP e del PEG e di indicatori per Comuni e Unione, di un sistema unico di collegamento degli obiettivi DUP Comuni-Unione), in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, i Dirigenti/Responsabili ed i Segretari comunali;

c. Supporto e coordinamento per la redazione di documenti obbligatori per tutti gli enti appartenenti all'Unione del Sorbara aderenti alla convenzione (DUP, con specifico riferimento alla SeS, PEG, con specifico riferimento ai contenuti del Piano della performance)

d. Definizione unitaria degli obiettivi specifici, relativi all'espletamento delle funzioni oggetto di gestione associata, come previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs.150/2009;

e. Analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi gestiti in forma associata nell'Unione del Sorbara e dei servizi dei Comuni aderenti.

## **Art.2**

### **MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e relativa gestione di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dal 1 gennaio 2023 ed ha durata corrispondente a quella dell'Unione. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

10. I Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a:

- nominare i propri referenti interni con il fine di raccordarsi con il Servizio di Controllo di gestione associato;

### **Art. 3**

#### **DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della Struttura organizzativa CdG dell'Unione sono stabiliti dalla Giunta dell'Unione, e vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. Entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, il Dirigente dell'area presenta una proposta organizzativa atta ad individuare la ripartizione delle diverse competenze, attività da svolgere e responsabilità all'interno del servizio.

8. Le proposte organizzative e gestionali dovranno essere definite in osservanza alle normative di contenimento della spesa pubblica e dei vincoli di bilancio.

#### **Art. 4**

##### **DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA E COORDINAMENTO**

1. La direzione ed il coordinamento tecnico delle attività del controllo di gestione tra l'Unione ed i Comuni è garantito dal Responsabile preposto al controllo di gestione attraverso l'attivazione di incontri periodici con la Conferenza di direzione dell'Unione e con le conferenze di direzione degli Enti aderenti alla convenzione.

#### **Art. 5**

##### **COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.

2. Sono previste e messe a disposizione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni aderenti alla medesima, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione del DUP, forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e sul monitoraggio degli obiettivi programmati.

3. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

## **Art. 6**

### **RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente oppure in base a diverso criterio da stabilire con atto di Giunta dell'Unione in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

2. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

3. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

4. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

5. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione

6. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza.



7. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfetaria prevista dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

8. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione

#### **Art. 7**

##### **SEDE**

1. La sede della Struttura organizzativa Controllo di gestione dell'Unione del Sorbara è stabilita presso la sede dell'Unione del Sorbara.

2. La sede operativa della Struttura organizzativa Controllo di gestione sarà decisa dalla Giunta dell'Unione del Sorbara senza necessità di modificare la presente convenzione.

#### **Art. 8**

##### **BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

## **ART. 9**

### **DURATA E RECESSO**

1. Come già definito al precedente articolo 2 la presente convenzione ha durata corrispondente a quella dell'Unione, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi entro il mese di aprile dell'esercizio di riferimento. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione formale al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far

valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

## **ART. 10**

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (L. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

## **ART. 11**

### **CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

**ART. 12**

**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

**ART. 13**

**SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BASTIGLIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI BOMPORTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI NONANTOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI RAVARINO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEL SORBARA